MISURE DI SOSTEGNO E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE

Art. 12

Per le imprese esercenti attivita' nel settore delle fonderie di ghisa e di acciaio che, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacita' produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8, e' differito al 31 gennaio 1989.

Versione in vigore dal 12 gennaio 1989, non più in vigore dal 13 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di sostegno e di reindustrializzazione
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5
Capo	II — Incentivi per la reindustrializzazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-sostegno-e-di-reindustrializzazione/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it